

# Il nuovo diritto federale e cantonale in materia di geoinformazione

Leandro Matasci, Capo Staff dei Servizi generali e Capo dell'Ufficio giuridico

23 aprile 2009





A) INTRODUZIONE

B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE

1) In generale

2) I vincoli di armonizzazione

3) Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico

C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

1) Le scadenze

2) I tratti principali del progetto di LALGI

3) Il diritto transitorio: la nuova direttiva sui PR

D) CONCLUSIONI



## A) INTRODUZIONE

### Definizione

Insieme delle conoscenze ricavate dalla messa in relazione di **dati georeferenziati (geodati)**, ossia di dati che hanno un riferimento spaziale e che descrivono le caratteristiche di un oggetto o di un regime giuridico in un determinato momento.



A) *INTRODUZIONE*

## **Importanza della geoinformazione**

Determinante per l'osservazione e dunque la protezione dell'ambiente, per la pianificazione territoriale e, più in generale, per guidare l'azione degli enti pubblici

*NB: Il 60-80% degli atti amministrativi emanati quotidianamente dai vari enti pubblici hanno un riferimento spaziale (p. es. PR, licenze, decisioni, patenti, ...)*



A) *INTRODUZIONE*

## **Il quadro legislativo federale e cantonale**

- Art. 75a Costituzione federale
- Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) in vigore dal 1. luglio 2008
- Ordinanze federali (O della legge sulla geoinformazione, O sui nomi geografici, O sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico alla proprietà)
- nessuna norma cant. in vigore ma: progetto di Legge cantonale di applicazione della LGI
- Nuova direttiva sull'informatizzazione dei PR (disciplina il periodo transitorio e assicura primo standard di arm.)



**B) LA LEGGE FEDERALE SULLA  
GEOINFORMAZIONE**


**I) In generale**

PARTE GENERALE (concetti basilari, principi relativi all'armonizzazione, basi per CRDPP)

PARTE SPECIALE (norme tecniche esaustive)

- misurazione nazionale
- geologia nazionale
- misurazione ufficiale

## B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE





B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

**2) I vincoli di armonizzazione**

La presenza di geodati/geoservizi non compatibili limita l'utilizzo e lo sviluppo della geoinformazione.

Imposizione di vincoli di armonizzazione; in concreto:  
requisiti qualitativi e tecnici  
norme per il rilevamento, la gestione e l'utilizzo dei geodati



B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE

2) *L'obiettivo dell'armonizzazione*

a) **I cataloghi di geodati**

Mancanza di base costituzionale per imporre vincoli di armonizzazione ai dati cantonali.

Catalogo dei geodati di base di diritto federale  
(Allegato all'OGI)

⇒ *le norme di armonizzazione sono imperative*


Cataloghi dei geodati di base di diritto cantonale e comunale

⇒ *le norme di armonizzazione possono essere rese imperative dai Cantoni*

## B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE

### 2) L'obiettivo dell'armonizzazione

#### a) I cataloghi di geodati





B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) *L'obiettivo dell'armonizzazione*

**b) I requisiti qualitativi e tecnici dell'armonizzazione**

modelli di geodati

descrivono una determinata realtà stabilendo la struttura e il contenuto dei geodati

modelli di rappresentazione

indicano come i dati numerici devono essere rappresentati sui piani o sullo schermo



B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) *L'obiettivo dell'armonizzazione*

**c) Le norme sul rilevamento, la gestione e l'utilizzo dei geodati**

- Competenza al servizio specialistico (competente per materia)
- Libertà di metodo di rilevamento se è garantita la comparabilità dei risultati
- Garanzia della disponibilità duratura
- Principio: pubblica accessibilità (livelli di autorizzazione A, B e C)
- Accesso semplice e diretto tra autorità



B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) **Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà**

art. 16 LGI + apposita Ordinanza

Conterrà i vincoli istituiti dall'ente pubblico su un determinato fondo.

Il servizio responsabile rilascerà estratti ufficiali.



## **C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE**

### **I) Le scadenze imposte dalla LGI**

30 giugno 2011

adeguare l'ordinamento giuridico cantonale

31 dicembre 2020

mettere in funzione il CRDPP (a tappe)



## C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

### 2) Il progetto di legge di applicazione della LGI

#### parte generale

- norme sul rilevamento e l'aggiornamento dei geodati,
- regolamentazione e modalità di funzionamento del CRDPP,
- finanziamento, ecc.

#### parte speciale

- servizi responsabili (per i geodati di diritto federale e cantonale)
- modelli di geodati o modelli di rappresentazione per i geodati di base di diritto cantonale o comunale
- altre norme specifiche per settore

**NB: compresi geodati comunali**



## C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

I)

### **Art. 7 Progetto LCST**

base legale per i PR informatizzati

- obbligo di elaborare e trasmettere i piani in forma di geodati
- principio dell'introduzione graduale di tale obbligo (fase di adattamento di tre anni)
- disciplina transitoria che anticipa alcuni principi LCLGI con riferimento ai geodati di PR

### **Direttiva informatizzazione PR**

- procedure che disciplinano lo scambio di dati digitali in vista dell'ufficializzazione dei PR in forma di geodati
- anticipazione del lavoro di adattamento agli standard federali



## D) CONCLUSIONI

- Importanza della geoinformazione quale mezzo per conoscere il territorio e dunque quale strumento per l'attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile
- Nuove norme generali e speciali in via di elaborazione a livello cantonale (LCLGI)
- In materia di pianificazione territoriale : art. 7 progetto LCST e Direttiva sull'informatizzazione dei PR quale disciplina transitoria